# A.M.I.S.O.

## Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell'Oncologia

**C.F. 90156440324**

## Statuto

ALLEGATO alla Originale
Reg. il 17/04/2023
N° 1035 Serie 3
IL FUNZIONARIO
Giuliano Gandin

*1) Denominazione*

L'**Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell'Oncologia**, in sigla **A.M.I.S.O.**, che a seguito dell'iscrizione del registro del Terzo Settore assumerà la denominazione **Associazione per la Medicina Integrata a Sostegno dell'Oncologia E.T.S.**, in sigla **A.M.I.S.O. E.T.S.**, di seguito Associazione, ha sede a Trieste.

L'Associazione potrà partecipare ad altre associazioni aventi scopi analoghi, nonché ad enti con scopi sociali ed umanitari in linea con i propri scopi e finalità.

*2) Scopi e finalità*

L'Associazione, apartitica e apolitica, non ha scopo di lucro diretto o indiretto, e nell'effettuare interventi e prestazioni sanitarie riconosce di perseguire con la propria azione una finalità civica, solidaristica e di utilità sociale.

Scopo dell'Associazione è sostenere pazienti oncologici con la Medicina Integrata.

In particolare l'Associazione intende consentire l'utilizzo della Medicina Integrata a sostegno di pazienti oncologici chemio e/o radio trattati in ambito ospedaliero.

L'associazione si propone quindi, ai sensi dell'art. 5 DLGS 117/2017 e succ. modd., di svolgere in via esclusiva o principale la seguente attività di interesse generale:

**Interventi e prestazioni sanitarie (art. 5 comma 1 lettera b)**

3) *Altre attività*

Per il miglior raggiungimento dei propri fini l'Associazione si propone di sviluppare in via secondaria e strumentale le seguenti attività:

a) approfondire la ricerca dell'utilizzo della Medicina Integrata in ambito oncologico;
b) condividere ed analizzare i risultati ottenuti con i responsabili delle strutture sanitarie di provenienza dei pazienti;

c) promuovere, nel rispetto della normativa, raccolte di fondi al fine di sostenere le attività dell'Associazione.

*4) Carattere solidaristico*

L'Associazione è indipendente, neutrale e autonoma.

È fatto divieto di distribuzione diretta o indiretta di avanzi di gestione in favore degli associati: tutti gli utili e le risorse residue, comunque pervenute o prodotte, debbono essere impiegate nel perseguimento del fine non lucrativo solidaristico istituzionale.

*5) Associati*

Il numero degli associati è illimitato. Potranno essere associati, senza alcuna forma di discriminazione:

- i medici iscritti nelle liste dei medici praticanti le Medicine Complementari, tenute dagli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi e Odontoiatri.
- i medici iscritti alle scuole di Agopuntura a partire dal secondo anno di frequenza, in regola con gli esami. Detti medici usciranno dall'associazione se nell'anno successivo non avranno completato la formazione o non avranno proceduto all'iscrizione nelle liste sopra menzionate.

Requisito essenziale per tutti i potenziali associati è l'impegno al raggiungimento delle finalità e degli scopi dell'Associazione, verificato dal Consiglio Direttivo in seguito a loro domanda.

Il Consiglio Direttivo, esaminata la domanda di associazione, richiederà un colloquio per accertare i requisiti del candidato associato, al fine di poter mantenere uno stile omogeneo e quindi garantire una conformità dei trattamenti ai pazienti.

Se deliberata l'ammissione degli associati, con la sottoscrizione dello statuto e con il versamento della quota associativa essi acquistano la qualità di associati.

Tutti gli associati hanno uguali diritti e uguali doveri.

Non è ammessa l'appartenenza temporanea all'Associazione.

*6) Contributi associativi*

Gli associati sono tenuti al versamento di quote associative, stabilite dall'Assemblea su proposta del Consiglio Direttivo.

Le quote associative sono annue e non frazionabili in funzione del tempo di appartenenza all'Associazione. Le quote si versano al momento dell'ammissione,

e poi, annualmente, entro il mese di gennaio. Le quote associative sono intrasmissibili.

*7) Perdita della qualità di associato*

La qualità di associato si perde per dimissioni, morte, sopravvenuta mancanza di requisiti per essere associato, esclusione per gravi motivi, esclusione per mancato versamento della quota associativa, previa messa in mora da parte del Consiglio Direttivo. Resta dovuto il versamento della quota associativa per l'anno in corso.

L'associato che intenda dimettersi dall'Associazione deve darne comunicazione scritta al Presidente od al Consiglio Direttivo.

La perdita della qualità di associato non dà diritto alla restituzione neanche parziale delle quote versate, anche se relative all'anno di uscita.

Sull'esclusione dell'associato per gravi motivi dovrà pronunciarsi l'assemblea.

*8) Diritti e doveri degli associati*

Gli associati in regola con la quota annuale hanno diritto a:

a) prendere parte alle iniziative di studio e dibattito dell'Associazione secondo i criteri di ammissione stabiliti dagli organi associativi;
b) votare in Assemblea purché iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi;
c) esercitare il diritto di eleggere e ad essere eletti alle cariche sociali a norma del presente statuto;
d) prendere visione del bilancio;
e) ricevere le informazioni tecniche periodiche ed altre pubblicazioni interne;
f) sollecitare l'impegno dell'Associazione su determinati temi rientranti negli scopi dell'Associazione stessa.

Gli associati hanno il dovere di:

a) osservare lo statuto e le deliberazioni assunte dagli organi sociali;
b) prestare la loro opera a favore dell'Associazione in modo personale;
c) mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'Associazione;
d) condividere tra gli associati le terapie in corso al fine di rendere omogeneo il trattamento ai pazienti;
e) versare nei termini la quota associativa;

*9) Organi dell'Associazione*

Gli organi statutari dell'Associazione sono:

a) l'Assemblea degli associati
b) il Consiglio Direttivo
c) il Presidente
d) l'Organo di controllo
e) il Revisore legale dei conti.

*10) Assemblea degli associati*

L'Assemblea, organo sovrano dell'Associazione, è composta da tutti gli associati ed è presieduta dal Presidente dell'Associazione.

In assenza di regole stabilite da leggi o dal presente statuto, l'assemblea è sovrana nello stabilire criteri e modalità di svolgimento di riunioni e deliberazioni.

*11) Costituzione e convocazione dell'Assemblea*

Partecipano all'Assemblea gli associati in regola con gli obblighi di versamento della quota associativa che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.

Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea, con delega scritta, da altro associato.

Ciascun associato non potrà portare, comunque, più di due deleghe.

L'Assemblea ordinaria è validamente costituita in prima convocazione con la presenza, anche per delega, di almeno il 51% degli associati; in seconda convocazione, convocata almeno 24 ore dopo, qualunque sia il numero degli associati presenti.

Ciascun associato ha diritto ad un solo voto.

L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza, anche per delega, dei 3/4 degli associati, e in seconda convocazione con la presenza, anche per delega, di un terzo degli associati, salvo quanto previsto per lo scioglimento dall'art. 20.

L'Assemblea delibera a maggioranza semplice di voti dei presenti o dei rappresentati.

L'Assemblea ordinaria ha luogo almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio preventivo e consuntivo e viene convocata dal Presidente a mezzo email

inviata almeno 15 giorni prima della riunione. Essa deve svolgersi entro il 30 aprile di ogni anno, presso la sede sociale o altrove, purché in Italia.

L'Assemblea può altresì essere convocata, con le stesse modalità, ogni qualvolta il Presidente dell'Associazione o il Consiglio direttivo lo ritengano opportuno o quando almeno un terzo degli associati lo richieda.

È ammessa la partecipazione in assemblea degli associati anche con sistemi telematici, purché prevista nell'avviso di convocazione.

Nella convocazione devono essere indicati la modalità di svolgimento, gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora, il luogo della riunione ed eventualmente la data, l'ora, il luogo dell'eventuale seconda convocazione.

E' sempre valida l'assemblea alla quale partecipa la totalità degli associati aventi diritto.

Le decisioni dell'Assemblea possono essere adottate anche mediante consultazione scritta.

Le decisioni prese dall'Assemblea impegnano tutti gli associati sia dissenzienti sia assenti.

*12) Compiti dell'Assemblea*

L'Assemblea ordinaria delibera in merito all'attività dell'Associazione, in particolare:

a) nomina, integra e revoca i componenti degli organi sociali;
b) nomina e revoca, quando previsti, l'organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
c) approva il bilancio;
d) delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
e) delibera sull'esclusione per gravi motivi degli associati;
f) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
g) ratifica l'importo della quota associativa annuale stabilito dal Consiglio Direttivo;
h) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza e su ogni altro argomento posto all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria:

a) delibera sulle proposte di modifica dell'atto costitutivo o dello statuto;

b) delibera sullo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'Associazione.

*13) Consiglio Direttivo*

Il Consiglio è composto dal Presidente e da ulteriori due, tre o quattro membri eletti dall'assemblea tra gli associati. Il Consiglio dura in carica tre esercizi, sino all'approvazione del bilancio. I suoi componenti sono rieleggibili.

I consiglieri che perdano la qualità di associato decadono automaticamente dal Consiglio. L'assemblea provvede ad eleggere i consiglieri mancanti.

Il Consiglio Direttivo viene convocato dal Presidente almeno due volte l'anno, ed ogni qualvolta se ne presenti la necessità, con almeno cinque giorni di preavviso.

Il Consiglio Direttivo può anche essere convocato, su richiesta scritta e motivata di almeno tre dei suoi membri. È altresì facoltà del Consiglio di conferire deleghe particolari ad uno o più dei suoi membri.

Le riunioni, anche telematiche, sono valide se risulta presente la maggioranza dei componenti in carica. Le riunioni convocate con urgenza con un preavviso inferiore ai cinque giorni sono valide solo se sono presenti tutti i membri del Consiglio Direttivo.

Il Consiglio Direttivo delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Delle riunioni del Consiglio viene redatto, su apposito libro, il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della riunione.

*14) Competenze del Consiglio Direttivo*

Il Consiglio Direttivo:

a) è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea per la gestione ordinaria e straordinaria, fatto salvi quelli che per legge e statuto sono riservati all'Assemblea;
b) cura l'amministrazione ordinaria e straordinaria e adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento dell'attività dell'Associazione;
c) ratifica i provvedimenti di competenza del Consiglio direttivo adottati dal Presidente per motivi di necessità e urgenza;
d) elegge il Vice presidente;
e) predispone il bilancio e il preventivo da sottoporre all'approvazione

dell'Assemblea;

f) determina l'importo dovuto dagli associati a titolo di quota annuale, salva ratifica assembleare;
g) mette in mora gli associati morosi che non hanno versato la quota associativa annuale entro il mese di gennaio;
h) procede all'esclusione dall'Associazione degli associati morosi che non abbiano versato la quota associativa decorsi 30 giorni dalla messa in mora;
i) affida particolari incarichi a associati che sono tenuti a rendere conto del loro operato;
j) stabilisce e conferisce gli incarichi professionali fissandone i compensi;
k) prende in generale qualsiasi provvedimento necessario al buon funzionamento dell'Associazione, che non sia per legge o per statuto demandato all'Assemblea.

Il Consiglio Direttivo persegue gli obiettivi istituzionali dell'Associazione ed assume tutte le iniziative gestionali appropriate per la loro attuazione organizzativa.

*15) Presidente*

Il Presidente, eletto dall'Assemblea degli associati, ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio.

Egli coordina ed organizza tutte le attività proprie dell'Associazione conformi allo scopo perseguito.

In caso di impedimento o di assenza del Presidente, i poteri sono esercitati dal Vice presidente.

Nei casi di urgenza il Presidente, può esercitare tutti i poteri del Consiglio, salvo ratifica da parte di questo alla prima riunione successivamente convocata.

Il Presidente può nominare procuratori.

*16) Organo di Controllo*

Nei casi previsti dall'art. 30 D.LGS 117/2017 dev'essere nominato un Organo di controllo, anche monocratico, le cui attribuzioni sono:

a) vigilanza nell'osservanza della legge e statuto e rispetto della corretta amministrazione;
b) vigilanza sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo, contabile e sul concreto funzionamento;

c) monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
d) attestazione che il bilancio sociale sia redatto in conformità delle linee guida.

*17) Revisore legale dei conti*

Qualora siano superati i limiti previsti dall'art. 31 D.LGS 117/2017 dev'essere nominato un Revisore legale dei conti, le cui attribuzioni sono quelle dettate dalla medesima norma, con funzioni di verifica della contabilità e del bilancio.
La durata dell'incarico è di due esercizi, sino all'approvazione del bilancio.

*18) Patrimonio*

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

a) dalle quote associative versate dagli associati;
b) dai beni mobili ed immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
c) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
d) da eventuali erogazioni, donazioni, contributi e lasciti da parte di terzi;
e) dal ricavato di sottoscrizione e raccolta di fondi, da utilizzare per il conseguimento dei fini statutari;
f) da ogni altra entrata o contributo che concorra ad incrementare l'attivo sociale, anche derivante da ogni tipo di attività che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno, di volta in volta, realizzare per il conseguimento degli scopi istituzionali, ammesse ai sensi del D.Lgs 117/2017.

*19) Gestione Finanziaria*

La gestione finanziaria dell'Associazione è suddivisa in esercizi annuali dal 1° gennaio al 31 dicembre.
Il bilancio consuntivo e quello preventivo devono essere predisposti dal Consiglio Direttivo entro il primo trimestre dalla chiusura dell'esercizio per essere tempestivamente sottoposti all'approvazione dell'Assemblea.

*20) Scioglimento e liquidazione*

La durata dell'Associazione è illimitata. Quando venga richiesto lo scioglimento dell'Associazione da almeno 1/3 degli associati viene convocata una apposita Assemblea per deliberare in proposito.
Lo scioglimento deve essere approvato da una maggioranza pari ad almeno 3/4

degli associati esistenti.

L'Assemblea, con la stessa maggioranza prevista per lo scioglimento, nomina il liquidatore, determinandone i poteri anche per quanto riguarda la destinazione dei fondi residuati.

In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio residuo, pagati tutti i debiti, verrà devoluto ai sensi di legge, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 9 del DLGS 117/2017 e succ. modd., ad altra associazione del terzo settore avente finalità affine o analoga, in conformità a quanto deliberato dall'assemblea.

*21) Norme generali*

Le cariche sociali sono gratuite. Il Consiglio Direttivo può peraltro stabilire criteri per riconoscere le spese occorse ed i compensi per lo svolgimento delle attività dell'associazione.

Per quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme della legge italiana in materia di associazioni del terzo settore.